

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia

(OITEAC)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 24, 25 e 53a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizoozie,
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica all'importazione, al transito e all'esportazione di animali da compagnia che:

- a. accompagnano il detentore o una persona autorizzata dal detentore; e
- b. non sono destinati a essere oggetto di un passaggio di proprietà.

² Salvo diversa disposizione della presente ordinanza sono applicabili:

- a. l'ordinanza del 18 aprile 2007² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali;
- b. l'ordinanza del 18 aprile 2007³ concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.

³ Sono fatte salve le seguenti ordinanze:

- a. ordinanza del 23 aprile 2008⁴ sulla protezione degli animali;
- b. ordinanza del 4 settembre 2013⁵ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *animali da compagnia*: gli animali di cui all'allegato 1 tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia;

RS

- 1 RS **916.40**
- 2 RS **916.443.10**
- 3 RS **916.443.12**
- 4 RS **455.1**
- 5 RS **453.0**

- b. *detentore*: persona fisica che ha il potere di disporre effettivamente dell'animale, non a titolo temporaneo, iscritta come detentore nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario;
- c. *veterinario abilitato*: veterinario che, secondo il rispettivo diritto nazionale, è autorizzato a esercitare le attività previste nella presente ordinanza;
- d. *importazione*: introduzione permanente o temporanea di animali da compagnia nel territorio d'importazione;
- e. *territorio d'importazione*: il territorio nazionale svizzero comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);
- f. *Paesi terzi*: tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell'Unione Europea (UE), l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.

Capitolo 2: Disposizioni d'importazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 Numeri massimi per l'importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi

¹ Al momento dell'importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere trasportati al proprio seguito al massimo cinque animali da compagnia. Se vengono trasportati al proprio seguito più animali, si applicano nei confronti di tutti gli animali:

- a. l'ordinanza del 18 aprile 2007⁶ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali;
- b. l'ordinanza del 18 aprile 2007⁷ concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.

² L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) autorizza, su richiesta, l'importazione di oltre cinque animali da compagnia se:

- a. l'importazione è temporanea;
- b. il detentore o la persona autorizzata porta con sé gli animali per farli partecipare a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive oppure per allenarli in vista di simili eventi; e
- c. il detentore o la persona autorizzata dimostra che gli animali:
 - 1. sono stati iscritti per tali scopi o sono stati registrati presso un'associazione che organizza simili eventi; e

⁶ RS 916.443.10

⁷ RS 916.443.12

2. hanno almeno sei mesi; è fatto salvo il requisito di un'età superiore per determinati animali per ragioni di polizia sanitaria.

³ L'USAV può limitare, con l'autorizzazione, il numero degli animali da importare e sancire la durata massima della loro permanenza.

⁴ L'autorizzazione va portata con sé al momento dell'entrata nel territorio d'importazione e presentata spontaneamente agli organi di controllo.

Art. 4 Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi attraverso gli aeroporti nazionali

L'importazione per via aerea di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi senza un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell'UE (per via aerea diretta) deve avvenire attraverso uno dei tre aeroporti nazionali di Zurigo, Ginevra o Basilea.

Art. 5 Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un'epizoozia

¹ Sono fatte salve le misure di protezione adottate dall'USAV allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, conformemente all'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966⁸ sulle epizoozie.

² Le misure sono elencate nell'allegato 2. L'USAV può aggiornare l'allegato 2.

Sezione 2: Cani, gatti e furetti

Art. 6 Suddivisione degli Stati e dei territori in base al rischio di rabbia

¹ Al fine di disciplinare l'importazione di cani, gatti e furetti, gli Stati e i territori sono stati suddivisi a seconda del loro rischio per quanto riguarda la rabbia in:

- a. Stati membri dell'UE;
- b. altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall'UE;
- c. altri Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia; e
- d. Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa.

² Gli Stati e i territori di cui al capoverso 1 sono elencati nell'allegato 3.

Art. 7 Numero massimo

¹ Per l'importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri dell'UE, dall'Islanda e dalla Norvegia si applicano per analogia il numero massimo di animali stabilito nell'articolo 3 capoversi 1 e 2 e i relativi requisiti per le eccezioni.

² Non è richiesta nessuna autorizzazione.

Art. 8 Identificazione

¹ Cani, gatti e furetti devono essere muniti di un microchip che soddisfa i requisiti conformemente all'allegato 4 numero 1.

² Gli animali per i quali può essere dimostrato che sono stati contrassegnati, prima del 3 luglio 2011, con un tatuaggio leggibile non necessitano di un microchip.

³ L'identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica conformemente all'articolo 11 e prima di un'eventuale titolazione conformemente all'articolo 1 capoverso 2 lettera b.

⁴ Essa deve essere annotata nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario e nel rapporto di analisi del laboratorio in cui è definita la titolazione.

Art. 9 Passaporto per animali da compagnia

¹ Il passaporto per animali da compagnia per cani, gatti e furetti deve rispettare i requisiti stabiliti nell'allegato 4 numero 2.

² Le annotazioni nel passaporto per animali da compagnia devono essere effettuate da un veterinario abilitato.

³ I passaporti per animali da compagnia rilasciati prima del 29 dicembre 2014 continuano a essere validi fino alla morte dell'animale per il quale sono stati rilasciati.

Art. 10 Certificato veterinario

¹ Il certificato veterinario deve rispettare i requisiti stabiliti nell'allegato 4 numero 3.

² Esso deve essere compilato e firmato da:

- a. un veterinario ufficiale designato dall'autorità competente del Paese di provenienza; o
- b. un veterinario abilitato; in tal caso le annotazioni devono essere confermate, tramite visto, dall'autorità competente.

³ Esso deve contenere un'attestazione dei rapporti di proprietà firmata dal detentore.

⁴ In caso d'importazione diretta per via aerea, esso è valido dieci giorni dalla data di rilascio o fino al controllo eseguito in un aeroporto nazionale, a seconda di quale data sia precedente.

⁵ In caso d'importazione attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da uno di tali Stati. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente.

Art. 11 Vaccinazione antirabbica

¹ La vaccinazione antirabbica deve essere effettuata con un vaccino che rispetta i requisiti stabiliti nell'allegato 4 numero 4.

² La vaccinazione antirabbica è considerata valida a partire:

- a. dal 21° giorno successivo alla fine del protocollo di vaccinazione;
- b. dalla vaccinazione di richiamo se il vaccino viene somministrato durante il periodo di validità indicato dal fabbricante.

³ La validità della vaccinazione corrisponde a quella indicata dal fabbricante se la data di scadenza è stata riportata nel passaporto o nel certificato veterinario da un veterinario abilitato. In caso contrario, la sua durata è di un anno.

⁴ La vaccinazione primaria può essere effettuata solo a partire da un'età di 12 settimane. Una vaccinazione è considerata vaccinazione primaria in assenza di una prova attestante una vaccinazione precedente.

⁵ La vaccinazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del fabbricante.

Art. 12 Animali provenienti dall'UE e da altri Stati europei che utilizzano il passaporto per animali da compagnia

¹ Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia.

² Gli animali devono essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità. La vaccinazione deve essere iscritta nel passaporto.

³ Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera a, se:

- a. viene portata con sé una dichiarazione del detentore attestante che gli animali sono sempre stati tenuti nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti all'infezione del virus della rabbia; o
- b. gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il suo passaporto per animali da compagnia, prima di partorire gli animali era stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.

⁴ L'USAV può, su richiesta e in casi debitamente motivati, autorizzare eccezioni all'obbligo di vaccinazione antirabbica, ad esempio nel caso di animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che per motivi medici non possono essere vaccinati.

Art. 13 Animali provenienti da Stati e territori con situazione epizootologica favorevole riguardo alla rabbia

¹ Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario.

² Animali provenienti dal territorio d'importazione o da uno Stato di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a o b che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e che sono stati vaccinati in modo valido contro la rabbia, possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno temporaneo in uno Stato o in un territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c.

³ Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità. La vaccinazione deve essere iscritta nel certificato veterinario.

⁴ Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera a, se:

- a. viene portata con sé una dichiarazione del detentore attestante che gli animali sono sempre stati tenuti nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti all'infezione del virus della rabbia; o
- b. gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il suo certificato veterinario, prima di partorire gli animali era stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.

Art. 14 Animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa

¹ Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera d devono essere accompagnati da un certificato veterinario.

² Il certificato veterinario deve attestare che:

- a. gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità; e
- b. è stata effettuata una titolazione degli anticorpi contro la rabbia in un laboratorio riconosciuto dalla Commissione Europea; l'USAV pubblica in Internet⁹ una lista dei laboratori riconosciuti.

³ Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera d animali che provengono dal territorio d'importazione o da uno Stato di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali:

- a. che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione nel territorio d'importazione o in uno Stato di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b; e
- b. la cui vaccinazione e titolazione sono in corso di validità e sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificamente attestate.

⁹ www.usav.admin.ch >Temi >Salute degli animali >Laboratori di diagnostica >Rete dei laboratori di diagnostica

⁴ Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera d che vengono importati per via aerea diretta è necessaria un'autorizzazione dell'USAV. Le domande devono essere presentate all'USAV al più tardi 21 giorni prima dell'arrivo degli animali e devono contenere i documenti necessari alla verifica del rispetto delle condizioni d'importazione.

Art. 15 Titolazione per animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa

¹ La titolazione per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera d di anticorpi neutralizzanti, che deve essere di almeno 0,5 UI/ml, è rilevata su un campione di sangue prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima dell'importazione.

² Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d'importazione o il territorio di uno Stato membro dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia.

³ Nel caso di una vaccinazione di richiamo secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera b, non è necessario ripetere la titolazione.

⁴ Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera d animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c, non è necessaria una titolazione se:

- a. il detentore o la persona autorizzata presenta una dichiarazione firmata di proprio pugno attestante che, durante il transito attraverso lo Stato o il territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera d, gli animali non sono entrati in contatto con animali di specie ricettive alla rabbia; e
- b. gli animali durante il trasporto non hanno mai abbandonato il mezzo di trasporto chiuso o il perimetro di un aeroporto internazionale.

Sezione 3: Uccelli

Art. 16

¹ Gli uccelli possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un passaporto per animali da compagnia in cui è confermata l'avvenuta attuazione delle misure stabilite nell'allegato 5.

² Gli uccelli possono essere importati e fatti transitare esclusivamente attraverso gli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra.

Capitolo 3: Disposizioni di transito e d'esportazione

Art. 17 Transito

¹ Per il transito di animali da compagnia per via aerea diretta si applicano i requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

² Nei seguenti casi, per il transito si applicano le disposizioni sull'importazione:

- a. Gli animali da compagnia vengono introdotti per via aerea nel territorio d'importazione e fatti transitare con un altro mezzo di trasporto attraverso il territorio d'importazione.
- b. Gli animali da compagnia vengono fatti transitare via terra attraverso il territorio d'importazione.

Art. 18 Esportazione

¹ Per l'esportazione di animali da compagnia verso Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia si applicano le disposizioni sull'importazione nonché gli eventuali ulteriori requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

² Per l'esportazione verso altri Stati si applicano i requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

Capitolo 4: Obblighi al passaggio di confine

Art. 19 Obbligo di esibire documenti

¹ Al momento dell'importazione e del transito di animali da compagnia per cui è prescritto l'obbligo di portare con sé un passaporto per animali da compagnia oppure un certificato veterinario, il detentore o la persona autorizzata deve presentare spontaneamente all'Amministrazione delle dogane il passaporto per animali da compagnia o il certificato veterinario, se gli animali da compagnia:

- a. provenienti da Paesi terzi vengono importati per via aerea diretta;
- b. vengono introdotti per via aerea diretta nel territorio d'importazione e fatti transitare con un altro mezzo di trasporto attraverso il territorio d'importazione.

² In occasione di un controllo a campione i documenti prescritti vanno presentati, su richiesta, per tutti gli animali.

Art. 20 Traduzione dei documenti

Il passaporto per animali da compagnia o il certificato veterinario devono essere in una delle lingue ufficiali o in inglese, oppure devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.

Capitolo 5: Controlli e misure

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 21 Controllo del numero massimo all'importazione

¹ Per gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono importati per via aerea diretta, l'Amministrazione delle dogane controlla il numero massimo di animali al seguito.

² Per gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono importati via terra, l'Amministrazione delle dogane controlla il numero massimo di animali al seguito tramite controlli a campione, tranne che per l'importazione nelle enclavi doganali svizzere.

Art. 22 Controllo del numero massimo in caso di transito

¹ Per gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono introdotti per via aerea diretta nel territorio d'importazione e fatti transitare con un altro mezzo di trasporto attraverso il territorio d'importazione, l'Amministrazione delle dogane controlla il numero massimo di animali al seguito.

² Per gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono fatti transitare via terra, l'Amministrazione delle dogane controlla il numero massimo di animali al seguito tramite controlli a campione, tranne che per il transito attraverso le enclavi doganali svizzere.

Art. 23 Ricorso al servizio veterinario di confine

L'Amministrazione delle dogane può fare ricorso al servizio veterinario di confine per eseguire i controlli sugli animali da compagnia che vengono importati nel traffico aereo diretto proveniente da Paesi terzi.

Sezione 2: Controlli al momento dell'importazione e del transito di cani, gatti e furetti

Art. 24 Importazione per via aerea

¹ Per cani, gatti e furetti che vengono importati per via aerea diretta da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere c e d, l'Amministrazione delle dogane controlla il rispetto delle condizioni d'importazione. L'Amministrazione delle dogane annota il controllo nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario.

² Per animali che vengono importati da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a nonché dall'Islanda e dalla Norvegia, l'Amministrazione delle dogane controlla il rispetto delle condizioni d'importazione tramite controlli a campione, tranne che per l'importazione nelle enclavi doganali svizzere.

³ Per animali che vengono importati da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b, escluse Islanda e Norvegia, l'Amministrazione delle dogane controlla il numero massimo di animali al seguito e, tramite controlli a campione, il rispetto delle ulteriori condizioni d'importazione.

Art. 25 Transito per via aerea

¹ Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere c e d che vengono introdotti per via aerea diretta nel territorio d'importazione e fatti transitare con un altro mezzo di trasporto attraverso il territorio d'importazione, l'Amministrazione delle dogane controlla il rispetto delle condizioni di transito. L'Amministrazione delle dogane annota il controllo nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario.

² Per animali provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a nonché dall'Islanda e dalla Norvegia che vengono fatti transitare attraverso il territorio d'importazione, l'Amministrazione delle dogane controlla il rispetto delle condizioni di transito tramite controlli a campione, tranne che per il transito attraverso le enclavi doganali svizzere.

³ Per animali provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b, escluse Islanda e Norvegia, che vengono fatti transitare attraverso il territorio d'importazione, l'Amministrazione delle dogane controlla il numero massimo di animali al seguito e, tramite controlli a campione, il rispetto delle ulteriori condizioni di transito.

Art. 26 Importazione e transito via terra

Per cani, gatti e furetti che vengono importati via terra nel territorio d'importazione o che vi vengono fatti transitare, l'Amministrazione delle dogane controlla il rispetto delle condizioni d'importazione o di transito tramite controlli a campione, tranne che per l'importazione nelle enclavi doganali svizzere o per il transito attraverso esse.

Art. 27 Notifiche

¹ Per cani, gatti e furetti importati da Paesi terzi per via aerea diretta, l'Amministrazione delle dogane rileva regolarmente:

- a. il numero dei controlli eseguiti;
- b. il numero di animali contestati.

² l'Amministrazione delle dogane trasmette le cifre rilevate all'USAV.

Sezione 3: Controlli al momento dell'importazione e del transito di uccelli**Art. 28**

Sugli uccelli provenienti da Paesi terzi, il servizio veterinario di confine deve eseguire un controllo veterinario di confine completo conformemente all'ordinanza del 18 aprile 2007¹⁰ concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.

Sezione 4: Misure**Art. 29** Misure da parte dell'Amministrazione delle dogane

Se l'Amministrazione delle dogane accerta animali importati o fatti transitare illegalmente, lo comunica all'autorità competente del Cantone in cui è avvenuto il controllo. Nel caso di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale, essa lo comunica al servizio veterinario di confine.

Art. 30 Misure da parte dell'autorità cantonale

¹ Se per gli animali da compagnia non sono soddisfatte le condizioni d'importazione o di transito, l'autorità cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali. È fatta eccezione per gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale; per essi si applica l'articolo 31.

² Se animali importati o fatti transitare illegalmente vengono scoperti in Svizzera e comunicati da parte di privati o di organi diversi dall'Amministrazione delle dogane le autorità cantonali competenti adottano le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali e avvertono l'Amministrazione delle dogane.

³ L'autorità può ordinare in particolare il respingimento, il sequestro, gli esami veterinari, la quarantena o l'abbattimento degli animali.

⁴ Al momento di disporre una misura, occorre tenere conto del benessere degli animali.

Art. 31 Misure da parte del servizio veterinario di confine

¹ Se per gli animali provenienti da Paesi terzi che vengono importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale non sono soddisfatte le condizioni d'importazione o di transito, il servizio veterinario di confine li respinge.

¹⁰ RS 916.443.12

² Se gli animali non possono essere respinti immediatamente, devono essere posti in isolamento; il rischio di questa misura è a carico del detentore o della persona autorizzata.

³ Se non sono riesportati entro dieci giorni, possono essere confiscati e abbattuti.

Capitolo 6: Tasse e assunzione dei costi

Art. 32

¹ Le tasse per le autorizzazioni e i controlli dell'USAV sono disciplinate dall'ordinanza del 30 ottobre 1985¹¹ sulle tasse dell'USAV. Esse sono addossate al detentore o alla persona autorizzata.

² Il detentore o la persona autorizzata deve inoltre farsi carico di tutti i costi generati dai controlli delle autorità cantonali nonché dalle misure disposte dalle autorità cantonali o dal servizio veterinario di confine.

Capitolo 7: Passaporto svizzero per animali da compagnia

Art. 33 Emissione e distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia

¹ Per l'emissione e la distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia è competente l'USAV. A tale scopo l'USAV può fare ricorso a terzi.

² Il passaporto per animali da compagnia deve essere emesso secondo le prescrizioni armonizzate a livello internazionale. Può essere distribuito unicamente ai veterinari attivi in Svizzera.

Art. 34 Rilascio dei passaporti svizzeri per animali da compagnia

¹ Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari attivi in Svizzera. Solo loro possono immettere nel passaporto per animali da compagnia i dati sull'animale e sul suo detentore.

² Al momento del rilascio di un passaporto per animali da compagnia, essi vi devono inserire i seguenti dati:

- a. la data dell'impianto nonché il numero e la localizzazione del microchip impiantato nell'animale da compagnia;
- b. il nominativo e le informazioni di contatto del detentore;
- c. il numero del passaporto per animali da compagnia che viene consegnato.

³ I dati devono essere conservati per tre anni.

¹¹ RS 916.472

⁴ I dati vanno comunicati, su richiesta, all'USAV e alle autorità d'esecuzione cantonali.

Capitolo 8: Informazione e formazione

Art. 35

¹ L'USAV provvede a informare i viaggiatori e a formare gli organi di controllo. Pubblica inoltre su Internet le condizioni d'importazione.

² L'USAV provvede a formare gli organi di controllo.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 36 **Aggiornamento di singoli allegati**

L'USAV può aggiornare gli allegati 1, 3, 4 e 5 della presente ordinanza in corrispondenza con lo sviluppo internazionale o tecnico.

Art. 37 **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 6.

Art. 38 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato I
(art. 2)

Elenco degli animali da compagnia

Si applica l'allegato I del regolamento (CE) n. 576/2013¹² che prevede gli animali da compagnia seguenti:

1. cani;
2. gatti;
3. furetti;
4. conigli domestici;
5. roditori;
6. uccelli, a eccezione del pollame ai sensi della direttiva 2009/158/CE¹³;
7. rettili;
8. anfibi;
9. pesci d'acquario e animali acquatici tenuti per scopi ornamentali;
10. animali invertebrati, a eccezione di api e crostacei.

¹² Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003; versione della GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

¹³ Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/879/UE, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 105.

Allegato 2
(art. 5 cpv. 2 secondo periodo)

Misure atte a evitare la propagazione di un'epizoozia

Allegato 3
(art. 6 cpv. 2)

Suddivisione degli Stati e dei territori in base al rischio di rabbia

Si applica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013¹⁴ che prevede la seguente suddivisione degli Stati e dei territori in base al rischio di rabbia:

a. Stati membri dell'UE, inclusi:

1. Azzorre e Madeira
2. Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla
3. Faeröer
4. Gibilterra
5. Groenlandia
6. Guyana Francese, Guadalupa, Martinica e Riunione

b. Altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall'UE:

1. Andorra
2. Città del Vaticano
3. Islanda
4. Monaco
5. Norvegia
6. San Marino

c. Altri Stati e territori con situazione epizootologica favorevole riguardo alla rabbia:

1. Antigua e Barbuda
2. Argentina
3. Aruba
4. Ascensione
5. Australia
6. Bahrein
7. Barbados
8. Bermuda
9. Bielorussia
10. Bonaire
11. Bosnia e Erzegovina
12. Canada

¹⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109.

-
13. Cile
 14. Curaçao
 15. Emirati Arabi Uniti
 16. Figi
 17. Giamaica
 18. Giappone
 19. Hong Kong
 20. Isole Cayman
 21. Isole Falkland
 22. Isole Vergini britanniche
 23. Malaysia
 24. Maurizio
 25. Mayotte
 26. Messico
 27. Montserrat
 28. Nuova Caledonia
 29. Nuova Zelanda
 30. Polinesia Francese
 31. Russia
 32. Saba
 33. Sant'Elena
 34. Sant'Eustachio
 35. Saint Kitts e Nevis
 36. Saint Lucia
 37. Saint Pierre e Miquelon
 38. Saint Vincent e Grenadine
 39. Singapore
 40. Sint Maarten
 41. Stati Uniti d'America (inclusi Guam, Isole Vergini americane, Marianne settentrionali, Puerto Rico e Samoa americane)
 42. Taiwan (Taipei cinese)
 43. Trinidad e Tobago
 44. Vanuatu
 45. Wallis e Futuna

d. Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa:

Tutti gli Stati e i territori che non sono elencati alle lettere a–c.

Allegato 4
(art. 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1)

Disposizioni speciali per cani, gatti e furetti

1. Identificazione

1.1 Requisiti tecnici:

- a. chip passivo RFID;
- b. tecnologia HDX o FDX-B conforme alla norma ISO 11784:1996/Amd 2:2010¹⁵;
- c. leggibile mediante un lettore conforme alla norma ISO 11785:1996/Cor 1:2008¹⁶.

1.2 Se un animale è munito di un altro microchip, il detentore o la persona autorizzata deve fornire a ogni controllo i mezzi necessari per la lettura dello stesso.

2. Passaporto per animali da compagnia per gli animali provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b

2.1 Per il passaporto per animali da compagnia per gli animali provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b si applicano i requisiti stabiliti nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013¹⁷.

2.1 Nei passaporti per animali da compagnia rilasciati da Stati che non appartengono all'UE, l'emblema dell'UE e i dati che rinviano a essa devono essere sostituiti dai dati concernenti il Paese in questione.

3. Certificato veterinario per gli animali provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere c e d

Per il certificato veterinario per gli animali provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere c e d si applicano i requisiti stabiliti nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013¹⁸.

¹⁵ Il testo di tali norme può essere consultato e ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

¹⁶ Il testo di tali norme può essere consultato e ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

¹⁷ Vedi nota a pie' di pagina nell'allegato 3.

¹⁸ Vedi nota a pie' di pagina nell'allegato 3.

4. Vaccinazione antirabbica

4.1 Categorie di vaccino ammesse:

- a. vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS); o
- b. principio attivo ricombinato esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo.

4.1 Requisiti per il vaccino, se viene somministrato:

- a. in Svizzera: omologazione conformemente alla legge del 15 dicembre 2000¹⁹ sugli agenti terapeutici;
- b. in uno Stato membro dell'UE: approvazione per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni europee;
- c. in uno Stato terzo: il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli 1.1.8 e 2.1.13 del *Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres*²⁰ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

¹⁹ RS 812.21

²⁰ Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, versione 2011; www.oie.int > Français > Normes internationales > Manuel terrestre > Accès en ligne.

Allegato 5
(art. 16 cpv. 1)

Misure prima dell'importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario

Si applicano i requisiti fissati negli allegati II e III della decisione 2007/25/CE²¹.

²¹ Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata in ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74.

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 18 aprile 2007²² concernente l'importazione di animali da compagnia è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 2008²³ sulla protezione degli animali

Art. 22 cpv. 1 lett. b^{bis}

¹ Sui cani è inoltre vietato:

^{b^{bis}}. importare o fare transitare cuccioli di età inferiore ai 56 giorni, se non sono accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice;

2. Ordinanza del 26 agosto 2009²⁴ sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen

Art. 7 cpv. 2

² All'esportazione e alla reimportazione di cani di servizio si applica per analogia l'ordinanza del ... concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia.

3. Ordinanza del 18 aprile 2007²⁵ concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi

Art. 3 cpv. 2

² La presente ordinanza non si applica all'importazione di animali da compagnia; per tali animali si applica l'ordinanza del ...²⁶ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia.

²² RU 2008 4191, RU 2012 2865, RU 2013 2141 3111

²³ RS 455.1

²⁴ RS 631.062

²⁵ RS 916.443.12

²⁶ RS ...

4. Ordinanza del 30 ottobre 1985²⁷ sulle tasse dell'USAV

Art. 18 Autorizzazioni

¹ La tassa per un'autorizzazione secondo l'ordinanza del ... ²⁸ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia ammonta a 40 franchi.

² Le tasse per altre autorizzazioni sono incluse nelle tariffe di cui agli articoli 15–17.

Titolo prima dell'art. 18a

Sezione 1a: Passaporto per animali da compagnia

Art. 18a

L'USAV riscuote per l'emissione e la fornitura dei passaporti per animali da compagnia secondo l'articolo 33 dell'ordinanza del ... concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia una tassa di franchi per pezzo²⁹.

²⁷ RS 916.472

²⁸ RS ...

²⁹ Cfr. commento

